

STATUTO ORTHOPEA
ASSOCIAZIONE NON RICONOSCUITA

Rev. 2 del 19/06/2018

ART. 1 – (Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto dell' art. 36 e seg. del Codice Civile l'associazione denominata: <<**ORTHOPEA**>> con sede in via Plinio n. 30 nel Comune di Milano (presso lo Studio Legale Rumi).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione ai soci mediante diffusione informatica sul sito dell'associazione.

ART. 2 - (Finalità)

L'associazione è apartitica, non persegue fini di lucro né sindacali avendo come obiettivo primario finalità educative e formative in ambito socio-sanitario con particolare riferimento all'ambito ortopedico elettivo cronico e da trauma coinvolgendo e rivolgendosi a tutte le figure professionali che intervengono, a vario titolo, nel percorso del paziente ortopedico. **In questo senso riconosce nella multidisciplinarietà e multiprofessionalità l'elemento fondamentale della propria esistenza.**

1. Le finalità che si propone sono in particolare:

- Promuovere e favorire l'organizzazione, la pianificazione, il coordinamento di iniziative scientifiche, culturali e professionali inerenti problematiche relative all'ambito del percorso clinico-diagnostico-terapeutico-assistenziale- riabilitativo del paziente ortopedico;
- Ideare, progettare e promuovere convegni, seminari, pubblicazioni scientifiche ed ogni altro sistema di comunicazione sia ritenuto idoneo, nel rispetto delle regole etiche imposte dal presente atto, al fine di garantire la miglior qualità formativa;
- Promuovere e favorire contatti con tutte le Istituzioni di categoria deputate alla formazione, quali le Università, gli Ordini ed i Collegi Professionali, tutte le altre Libere Associazioni di categoria e Società Medico Scientifiche etc. che possano creare o supportare corsi finalizzati all'aggiornamento professionale continuo degli Operatori dell'area socio sanitaria, garantendo la qualità della formazione;
- Perseguire obiettivi formativi finalizzati allo sviluppo di competenze e conoscenze tecnico-professionali e organizzative individuali e collettive legate al percorso del paziente ortopedico elettivo, cronico e traumatico sia dal punto di vista clinico, gestionale e legale;
- Perseguire obiettivi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza degli specifici processi di produzione della attività sanitaria;
- Promuovere, utilizzando risorse proprie, in collaborazione con le Istituzioni ed avvalendosi di docenti professionalmente qualificati, l'aggiornamento professionale continuo in campo sanitario, comprendendone gli aspetti strettamente medico-scientifici, affiancati da quelli giuridici ed assicurativi del mondo sanitario con particolare riferimento all'ambito al percorso del paziente ortopedico;
- Promuovere contatti con strutture in grado di offrire possibilità di partecipazione attiva per favorire la formazione sul campo e/o attività di simulazione atte a completare la competenza specifica di ordine tecnico e non-tecnico.
- Promuovere la divulgazione dell'aggiornamento professionale anche tramite audiovisivi, multimediali e test scientifici, per una corretta ed efficace informazione del pubblico e dei media;
- Realizzare banche dati contenenti informazioni clinico-scientifiche;
- Stabilire i rapporti trasversali con le principali Società scientifiche italiane ed estere, interessate alla materia, allo scopo di promuovere una visione e una regolamentazione interdisciplinare-
- Informare gli associati, attraverso il proprio sito internet o con ogni altro mezzo ritenuto idoneo, sullo svolgimento di convegni, congressi, seminari, corsi di aggiornamento, manifestazioni varie, sulle pubblicazioni tecniche e scientifiche, sulla legislazione e sulla giurisprudenza relativa alla attività sanitaria, anche attraverso una opportuna ricerca di fonti;

- Individuare nell'evento "Orthopea" il momento preferenziale di incontro dei soci e di massima espressione delle tematiche che caratterizzano i propri scopi. Tale evento, che si terrà preferenzialmente a Milano, avrà cadenza annuale o biennale in base alle esigenze dell'associazione.
- Collaborare con le Istituzioni per l'elaborazione, la diffusione e l'adozione delle linee guida e la promozione della qualità dell'assistenza sanitaria;
- Creare al proprio interno, con l'apporto del lavoro dei soci e di specialisti esterni, commissioni di studio per il perseguimento delle finalità statutarie per l'organizzazione di corsi di formazione professionale in sanità.

L'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà costruire, acquistare, vendere e permutare beni mobili e immobili, compiere tutte le operazioni strumentali al conseguimento dello scopo istituzionale, partecipare a soggetti giuridici, nonché assumere ed organizzare tutte le altre iniziative direttamente connesse, accessorie ed integrative alle sue finalità. Tutti i diritti nascenti dall'attività dell'Associazione, il Know-out, le immagini, gli sponsor, il format istituzionale, il logo, nonché il form del congresso nazionale in quanto distintivo nella sua multidisciplinarietà e nelle tematiche trasversali trattate, sono di proprietà di Orthopea e non possono essere utilizzati dai soci senza previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. L'utilizzo non autorizzato, oltre ad essere valutato ai sensi dell'art. 5) del presente statuto verrà verificato per valutare eventuali azioni giudiziali per il ristoro dei danni all'immagine ed alla proprietà di Orthopea.

ART. 3 - (Soci)

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità. La qualità di "socio" si acquisisce con la formale approvazione della domanda ed il versamento della quota associativa.
E' istituito il registro dei soci che viene aggiornato almeno ogni sei mesi e comunque in vista delle assemblee sociali.
3. Ci sono 3 categorie di soci:
soci fondatori: coloro che hanno effettivamente operato per la sua realizzazione sottoscrivendone l'atto costitutivo. Possono far parte del Consiglio Direttivo nella quota massima di 1/3 dei componenti, sottoscrivono la quota associativa;
soci onorari: coloro che per la particolare attività o per meriti professionali sono iscritti su parere del Consiglio Direttivo e possono essere parte della Commissione Tecnico-Scientifica, non sottoscrivono la quota associativa e non hanno diritto di voto. Possono essere nominati soci onorari non più di 2 membri per la durata del consiglio direttivo.
soci ordinari: coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali, possono essere parte della Commissione Tecnico-Scientifica e del Consiglio Direttivo. L'ammissione a socio ordinario avviene a seguito del pagamento della regolare quota associativa ed è valida fino al 31 dicembre dell'anno solare in corso.
4. L'associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo e la non rivalutabilità della stessa.
5. I contributi forniti dai Soci, sia in termini di contatti professionali che di materiale congressuale (es. slide o riprese in sede congressuale) nonché la documentazione multiprofessionale prodotta con il contributo del socio, restano di proprietà di Orthopea che potrà utilizzarli per le finalità di cui all'art.2).
6. L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo. I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale prestabilita

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di:
 - partecipare con pieno diritto alla vita ed attività dell'Associazione;
 - assistere alle assemblee;
 - essere informati sulla vita associativa e sulle iniziative intraprese dagli organi sociali per il perseguimento degli scopi istituzionali;
 - usufruire dei servizi messi a disposizione dall'Associazione;
 - voto per tutti coloro in ordine col pagamento della regolare quota associativa ed iscritti da almeno tre mesi;
 - essere eletti nel Consiglio Direttivo, nella misura massima di 2/3 dei componenti, e nel Comitato Tecnico-Scientifico.I soci hanno il dovere di:
 - osservare lo statuto sociale, i regolamenti, le deliberazioni degli organi sociali;
 - collaborare nei limiti delle proprie possibilità per il perseguimento degli scopi sociali;
 - evitare qualsiasi atto o azione che possa arrecare un danno ingiusto all'Associazione.
2. I soci devono versare nei termini stabiliti la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
3. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. In caso di particolari necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo servendosi anche del servizio dei propri associati.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è decisa dall'organo direttivo previa valutazione di eventuali controdeduzioni del socio escluso proposte al Consiglio Direttivo entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.

ART. 6 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci,
 - Consiglio direttivo,
 - Presidente
 - Vicepresidente,
 - Segretario.
 - Tesoriere,
 - Revisore contabileE' organo ausiliario dell'Associazione la Commissione Tecnico-Scientifica.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 - (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, può essere inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata dal Consiglio Direttivo per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'Assemblea deve:
 - approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
 - approvare l'eventuale regolamento interno;
 - nominare e revocare i componenti degli Organi Sociali;

- deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- deliberare circa lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- approvare l'eventuale destinazione di utili verso organizzazioni senza fine di lucro, in conformità ai disposti normativi e del presente Statuto, deliberate dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

1. L'Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, convocata mediante avviso pubblicato su sito internet, canali social o per posta elettronica, purché indicante il luogo, la data, e l'ora della prima e seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli associati. In seconda convocazione, che deve avere luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.
2. I Soci Ordinari iscritti in regola con la quota associativa potranno esprimere il loro voto, attraverso un altro Socio presente alla votazione, in un modulo, predisposto all'uso e contenente: nome cognome del delegante, luogo e data di nascita, l'indicazione del socio delegato con il relativo nome e cognome. Ogni socio può rappresentare un numero massimo di soci così come previsto dal Codice del Terzo Settore.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di $\frac{3}{4}$ dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - (Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un totale di 15 membri di cui: i soci fondatori ed i restanti soci eletti tra una lista di candidati proposti dal consiglio direttivo e scelti dal Presidente.
2. Nell'ottica della multiprofessionalità, devono essere sempre presenti all'interno del Consiglio Direttivo le figure di: Anestesista, Chirurgo Ortopedico, personale sanitario ed una figura trasversale
3. I soci nominati resteranno in carica 3 anni con possibilità di unico rinnovo di ulteriori 3 anni.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti convocati in seconda chiamata.
- ~~5.~~ Esso delibera a maggioranza dei presenti.
6. Il Consiglio direttivo:
 - compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea;
 - redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo;
 - può proporre la modifica dello statuto;
 - fissa l'importo della quota sociale annuale;
 - nomina i soci onorari in base alle specifiche competenze riconosciute dal Consiglio Direttivo;
 - nomina, tra i propri membri fondatori, il Presidente;
 - adotta provvedimenti disciplinari;
 - cura gli affari di ordine amministrativo, stipula eventuali contratti di lavoro, conferisce mandati di consulenza;
 - apre rapporti con gli Istituti di credito; cura la parte finanziaria dell'Associazione, sottoscrive contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione,
 - ratifica o modifica i provvedimenti adottati dal presidente per motivi di necessità ed urgenza,

- esprime parere su eventuali richieste di patrocini o coinvolgimenti scientifici da parte di un socio dell'associazione Orthopea in rappresentanza di essa;
 - determina e delibera i rimborsi delle spese e i contributi di natura forfettaria, a responsabili e organizzatori dell'attività dell'associazione e per coloro che svolgono le attività amministrative, dirigenziali e di segreteria.
- Le riunioni del Consiglio direttivo devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente.

ART. 12 - (Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede ed è membro del Consiglio Direttivo, presiede l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie ed ha diritto di veto sulle votazioni del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente deve dichiarare di essere autonomo ed indipendente sia in riferimento all'esercizio di attività imprenditoriali, che di partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma Nazionale di Formazione Continua in Medicina (ECM)
3. Il Presidente nomina il Consiglio Direttivo dall'elenco dei soci che hanno presentato la loro candidatura almeno due mesi prima dell'insediamento del Presidente, lo convoca e lo presiede.
4. Ha potere di spesa per un massimo di € 5.000,00/annui senza necessità di preventiva approvazione del consiglio.
5. Dura in carica 3 anni con possibilità di unico rinnovo di ulteriori 3 anni.

ART.13 (Il Vice-Presidente)

1. Il Vice-Presidente è nominato dal Presidente scelto tra i membri del Consiglio Direttivo; la nomina deve essere ratificata dal Consiglio.
2. Il Vice-Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza o impedimento o per delega del Presidente ma non ha potere di spesa.
3. Dura in carica 3 anni con possibilità di unico rinnovo di ulteriori 3 anni.

ART.14 (Il Segretario Scientifico)

1. Il Segretario Scientifico è nominato dal Presidente scelto tra i membri del Consiglio Direttivo; la nomina deve essere ratificata dal Consiglio.
2. Il Segretario Scientifico ha la responsabilità del controllo sull'attività Scientifica dell'Associazione e presiede la Commissione tecnico Scientifica.
3. Il Segretario Scientifico sottopone al Consiglio Direttivo la richiesta di eventuali Patrocini.
4. Dura in carica 3 anni con possibilità di unico rinnovo di ulteriori 3 anni.

ART.15 (Il Tesoriere)

1. Il Tesoriere è nominato dal Presidente scelto tra i membri del Consiglio Direttivo; la nomina deve essere ratificata dal Consiglio.
2. Il Tesoriere predispose in collaborazione con il Presidente il bilancio preventivo e consuntivo.
3. Provvede alla riscossione dei proventi ed al pagamento delle spese. E' responsabile della regolare tenuta del registro di cassa e dei libri contabili.
4. Dura in carica 3 anni con possibilità di unico rinnovo di ulteriori 3 anni.

ART.16 (Revisore contabile)

1. Al Revisore spettano i seguenti compiti:
 - accertare la regolare tenuta della contabilità;
 - redigere una relazione ai bilanci annuali;
 - accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
 - vigilare sulla effettiva destinazione delle risorse dell'Associazione alle finalità statutarie;
 - procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
2. Dura in carica 3 anni con possibilità di unico rinnovo di ulteriori 3 anni.

ART. 17 - (Commissione Tecnico-Scientifica)

1. La Commissione Tecnico-Scientifica è l'organo ausiliario che dal Consiglio Direttivo viene coinvolta per la definizione della programmazione scientifica dell'Associazione tra cui i congressi nazionali e tutte le attività scientifiche di formazione.
2. E' composta da numero minimo di 7 a un massimo di 15 membri scelti, in ottemperanza al criterio di multidisciplinarietà e multiprofessionalità di cui all'art. 1, tra i soci per 2/3 dal consiglio direttivo e per 1/3 dall'assemblea.
3. La commissione è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei componenti.
4. Essa delibera a maggioranza dei presenti.
5. Dura in carica 3 anni con possibilità di unico rinnovo di ulteriori 3 anni su deliberazione a maggioranza dell'Assemblea.

ART. 18 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - a. quote e contributi degli associati;
 - b. contributi di privati,
 - c. eredità, donazioni e legati;
 - d. altre entrate compatibili con la normativa in materia
6. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
7. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale.

ART. 19 - (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 20 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deliberato in Assemblea Straordinaria con la presenza del quorum di $\frac{3}{4}$ dei soci. L'Assemblea per lo scioglimento può essere richiesta su proposta del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno 1/10 degli associati. In tale ultimo caso qualora il Presidente non provveda, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.
2. L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analogia attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

ART. 21 - (Sito WEB)

L'Associazione si avvale, per le comunicazioni con i propri soci, di un sito web dal nome www.orthoepa.it, nel quale sono pubblicate tutte le informazioni relative alle attività scientifiche e culturali che saranno messe in atto, nonché lo statuto, il bilancio preventivo e consuntivo, i verbali dell'Assemblea.

Il sito sarà aggiornato almeno una volta all'anno in occasione della pubblicazione dei bilanci e del verbale dell'Assemblea. Sarà inoltre aggiornato in occasione della presentazione delle iniziative scientifiche e culturali della Società.

ART. 22 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia. In caso di controversie insorte tra i Soci in merito all'applicazione dello Statuto, il Foro competente sarà quello di Milano.

Milano, 19 giugno 2018